

## **Cass., civ. sez. 3, del 18 luglio 2016, n. 14648**

1.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

E' principio consolidato che l'azione revocatoria possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Avendo, infatti, l'art. 2901 cod. civ. accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o a spettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è, dunque, idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le altre, Casa., 5 marzo 2009, n. 5359; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893).

Sotto altro profilo, va evidenziato che, in riferimento alla costituzione di fondo patrimoniale, quale atto a titolo gratuito, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consillum fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (tra le molte, Cass., 17 gennaio 2007, n. 966; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310; Cass., 30 giugno 2015, n. 13343).

Ciò premesso, le censure della parte ricorrente non scalfiscono la decisione assunta dalla Corte territoriale (cfr. sintesi ai §§ 2.1. e 2.2. del "Ritenuto in fatto" che precede e cui si rinvia) che, a fronte della oggettiva sussistenza di un credito, seppur litigioso, in favore del Comune di C, ha evidenziato - in armonia con le coordinate di diritto sopra rammentate - quale fossero gli estremi dell'evento di danno e i fatti dai quali desumere la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni creditorie, attraverso un ragionamento rispettoso delle regole inferenziali tipiche della prova presuntiva.

In tale contesto, il giudice di secondo grado ha, altresì, posto in risalto che la asserita "buona fede" dei debitori nel ritenersi non tali (ossia la loro "consapevolezza di nulla dovere al Comune") non soltanto contrastava con l'accertamento anzidetto in punto di requisiti, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria, ma neppure era predicabile in base alla invocata sentenza della Corte dei conti (e, evidentemente, del presupposto accertamento tecnico che la fondava), non concernendo essa la posizione del de cuius e vertendo soltanto sull'opera "aTN".

Si tratta, quindi, di motivazione adeguata e plausibile, sorretta dall'esame delle risultanze processuali, che, pertanto, si sottrae alle censure ad essa mosse con il ricorso, le quali sono orientate, piuttosto, a fornire una lettura delle emergenze probatorie alternativa a quella del giudice del merito, al quale soltanto spetta, però, di operare l'accertamento dei fatti in base alla valutazione del materiale probatorio acquisito.